



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AL GIUDICE ORDINARIO LA CONTROVERSIA IN TEMA DI
CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, sez. 1[^], in
composizione monocratica, 14 aprile 2025, n. 298

Composizione

Genovese Francesco Antonio Sa (Giudice monocratico)

141 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 084 SERVIZI PUBBLICI

Pubblica Amministrazione (P.A.) - Servizi pubblici - Controversia in ordine
all'esistenza del potere del Comune di pretendere il contributo per la fruizione
del servizio di mensa scolastica – Giurisdizione tributaria - Esclusione –
Giurisdizione ordinaria - Sussistenza – Fondamento

Massima

La controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento di
importo dovuto a titolo di contributo di refezione scolastica, con cui si deduca
dall'intimato di non essere affidatario del minore che fruisce del servizio
comunale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice
tributario, attenendo non ad un'imposta o ad una tassa, quanto all'accertamento
dell'inesistenza del potere della p.a. di pretendere la prestazione pecuniaria in
relazione a diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata.

Rif. normativi

art.113 Cost.; l. 20 marzo 1865 n. 2248; art 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Conformità

Cass. civ., ord. sez. un., 3 febbraio 2014, n. 2295; Cass., sez. un., 17 marzo 2004,
n. 5412



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025